



COMUNE DI COGOLETO

*Paese natale di Cristoforo Colombo*  
(Città Metropolitana di Genova)

**REGOLAMENTO COMUNALE DI ISTITUZIONE E  
FUNZIONAMENTO DEL TAVOLO PERMANENTE  
DEL TURISMO, DEL COMMERCIO E DELLE  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DEL SUO COMITATO  
LOCALE DEL TURISMO**

## **PREMESSA**

Il **Tavolo Permanente del Turismo** viene istituito quale strumento consultivo di partecipazione allargata per la definizione delle policy strategiche in ambito di turismo e marketing territoriale nel Comune di Cogoleto. Si tratta quindi di un insieme più ampio di operatori economici legati al turismo, presenti sul territorio, da cui deriva il sottoinsieme di categoria costituente il **Comitato Turistico Locale (CLT)** deputato a deliberare in relazione alla gestione della Tassa di Soggiorno di cui alla l.r. n.32/2014 e ss.mm.

Il presente Regolamento abroga i testi previgenti in materia e seguentemente il Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°17 del 19-06-2019.

### **ART. 1 COSTITUZIONE, COMPOSIZIONE E FUNZIONI DEL TAVOLO PERMANENTE DEL TURISMO, DEL COMMERCIO E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

1. E' istituito presso il Comune di Cogoleto il Tavolo Permanente del Turismo, del Commercio e delle Attivita' Produttive (Tavolo), organismo permanente di comunicazione, collaborazione e raccordo tra i bisogni delle attività economiche ed associazionistiche presenti sul territorio e l'Amministrazione comunale.
2. Il Tavolo, quale strumento di partecipazione, proposta e conoscenza delle realtà e dei bisogni delle attività economiche locali, interagisce con l'Amministrazione Comunale con funzioni propositive, consultive e di analisi delle proposte di promozione e sviluppo del territorio, con il fine di favorire il più efficace ed efficiente sviluppo delle attività presenti sul territorio, esercitando le seguenti funzioni:
  - promuove, anche attraverso la ricerca di finanziamenti, progetti, iniziative, eventi ed incontri attinenti ai vari settori coinvolti con il fine di valorizzare il territorio;
  - attiva e promuove la valorizzazione ed il coordinamento delle risorse presenti sul territorio, per una migliore fruizione da parte degli utenti e la valorizzazione dell'offerta di beni e servizi da parte degli operatori economici;
  - favorisce il raccordo tra i diversi settori economici, le associazioni presenti sul territorio e le istituzioni locali;
  - è strumento di consultazione, confronto ed informazione sulle politiche legate ai diversi settori produttivi.
3. Nello svolgimento delle funzioni di propria competenza il Tavolo opera secondo criteri che garantiscono equità, democrazia e trasparenza.
4. Il Tavolo è composto da:
  - Sindaco e/o Assessore di riferimento con funzioni di Presidente;
  - tre rappresentanti delle strutture turistico-ricettive che andranno a comporre anche il CLT (come meglio dettagliato all'art. 3 c. 4 del presente Regolamento);
  - due rappresentanti del commercio al dettaglio;
  - due rappresentanti dei pubblici esercizi per la somministrazione;
  - due rappresentanti degli artigiani e produttori agricoli;
  - due rappresentanti dei bagni marini;
  - un rappresentante per ciascuna associazione turistico-commerciale e/o che intenda promuovere l'organizzazione di attività o eventi turistico-commerciali.
  - un delegato di ciascuna delle Associazioni di categoria provinciali relative al settore commercio e artigianato (es. Ascom, Confcommercio, Confartigianato...)

Le adesioni dovranno pervenire al Comune di Cogoleto entro il termine definito in apposita comunicazione, tramite modalità telematiche, attraverso la compilazione dell'apposito modulo. Laddove pervenga un numero di adesioni per categoria superiore a quelle indicate nel presente regolamento, nel corso della prima convocazione del Tavolo, si procederà a plurime votazioni a scrutinio segreto, ciascuna riferita alla categoria per la quale sia presente una eccedenza di adesioni. Alle votazioni partecipano gli appartenenti alla categoria per la quale si esprime il voto. In esito a dette votazioni, per ciascuna categoria, verrà stilata una graduatoria in base ai consensi ricevuti. Risulteranno eletti gli esponenti collocati utilmente in ragione del numero di rappresentanti spettanti alla categoria di cui trattasi. La graduatoria resterà valida fino al rinnovo del Tavolo e per eventuali surroghe e scorrimenti.

Qualora si vengano a sommare nella medesima persona una pluralità di ruoli (ad es. rappresentante di categoria e rappresentante di associazione, etc.) l'interessato dovrà esercitare l'opzione quanto al ruolo conservato e dovrà essere sostituito da altro delegato/designato mediante le modalità di cui al presente regolamento.

5. Non possono fare parte del Tavolo gli operatori economici in carica come amministratori e consiglieri del Comune di Cogoleto.
6. Il Tavolo ha sede nel Palazzo comunale e si riunisce nella sala Consiliare o in altri locali del Comune.

## **ART. 2 FUNZIONAMENTO DEL TAVOLO PERMANENTE DEL TURISMO**

1. Il Tavolo è convocato almeno due volte l'anno dal Sindaco e/o dall'Assessore di competenza.
2. Il Presidente predispone l'ordine del giorno, comunicandolo, in forma telematica (posta elettronica semplice), unitamente alla convocazione, con l'indicazione della data, dell'orario e del luogo della riunione, almeno cinque giorni naturali e consecutivi prima dell'incontro a tutti i componenti del Tavolo e ad eventuali soggetti esterni invitati a partecipare alla seduta.
3. Le sedute non sono pubbliche, ma ad esse possono essere espressamente invitati soggetti esterni in qualità di relatori o tecnici di settore che, per la particolare competenza professionale o per rappresentatività, siano in grado di fornire contributi qualificati e supporto sullo specifico argomento iscritto all'ordine del giorno. Al termine di ogni seduta viene redatto un verbale contenente le principali tematiche trattate durante lo svolgimento del Tavolo.

## **ART. 3 COMITATO TURISTICO LOCALE PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO, FUNZIONI E COMPOSIZIONE**

1. Ai sensi del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 14/06/2018 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/12/2020, è istituito per la gestione in accordo (tra Comune e principali associazioni locali di categoria rappresentative delle imprese ricettive e degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui alla l.r. n.32/2014 e ss.mm. e ii.) di almeno il 60% del gettito complessivo annuale dell'imposta di soggiorno, il **Comitato Locale per il Turismo del Comune di Cogoleto** (di seguito CLT).

2. Ai fini della gestione in accordo concordato e condiviso del gettito dell'imposta di soggiorno, di cui al comma 1, il CLT predispone ed approva, entro 30gg dall'approvazione del bilancio di previsione, il **proprio Piano Annuale** delle attività con cui vengono individuate e finanziate le linee guida per macro aggregati per lo sviluppo e la competitività del turismo, da realizzare nell'anno, relativi a:

- l'informazione e l'accoglienza turistica locale, inclusi i costi per il funzionamento degli Uffici IAT (escluso il personale dipendente comunale);

- lo sviluppo e la gestione di servizi turistici segmentati per prodotti turistici e/o per target;
  - la progettazione, implementazione, gestione e/o manutenzione di prodotti o d'infrastrutture necessarie alla creazione e/o allo sviluppo e manutenzione di prodotti turistici;
  - la realizzazione di eventi d'incoming, ovvero di eventi di rilevanza, costituenti motivazione di soggiorno;
  - la comunicazione, la promo-commercializzazione e il marketing della destinazione locale e dei suoi valori, servizi e prodotti turistici.
3. Gli introiti annuali derivanti dall'applicazione dell'imposta saranno utilizzati nel modo seguente:
- almeno il 60%, a seguito di accordo con le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive disciplinate dalla l.r. 12.11.2014 n. 32 e ss.mm. e ii. ai sensi del prec. comma 2;
  - massimo il 40% destinato direttamente dall'ente locale al miglioramento del decoro della località turistica, nonché per interventi infrastrutturali aventi valenza turistica;

Codesta Amministrazione Comunale si impegna altresì a:

- non utilizzare l'imposta di soggiorno come strumento di concorrenza fra le località;
  - applicare l'imposta di soggiorno a tutte le strutture ricettive disciplinate dalla l.r. 12.11.2014 n. 32 e ss.mm. e ii., nonché agli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, in base ad aliquote decise dal comune o dall'unione di comuni;
- 4- Il CLT è composto dai seguenti membri:
- Sindaco e/o Assessore di riferimento con funzioni di Presidente;
  - due rappresentanti designati delle strutture ricettive alberghiere e uno per gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui alla vigente normativa regionale, esclusivamente tra le imprese associate che svolgono la loro attività nel territorio del Comune e che escutono, ai sensi del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, l'imposta di soggiorno.

Per associazioni locali più rappresentative s'intendono:

- o le sezioni/delegazioni locali delle associazioni di categoria provinciali, regionali o nazionali delle strutture ricettive e/o degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui alla normativa regionale;
- o le associazioni di categoria locali delle strutture ricettive e/o degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, responsabili della riscossione dell'imposta, aderenti ad un'omologa associazione di categoria di livello provinciale e/o regionale.

5- Possono designare un proprio membro del CLT esclusivamente:

- le associazioni di categoria locali di cui al precedente comma 4, regolarmente istituite da almeno l'anno precedente a quello di richiesta di designazione, iscritte ed ubicate nel territorio comunale;
- le associazioni di categoria provinciali, regionali o nazionali, rappresentative delle imprese ricettive o degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui alla l.r. 32/2014, regolarmente istituite da almeno l'anno precedente a quello di richiesta di designazione, aventi una propria sezione/delegazione locale, di cui al precedente comma 4, con un numero d'imprese ricettive o di appartamenti ammobiliati ad uso turistico, ubicate nel territorio comunale, regolarmente iscritte alla sezione/delegazione, nell'anno precedente a quello della richiesta di designazione.

#### **ART. 4 SEDUTE DEL CLT E LORO FUNZIONAMENTO**

1. Il CLT si riunisce in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni volta che chi lo presiede, ai sensi del successivo comma 3, lo ritenga opportuno.
2. Chi presiede il CLT ha l'obbligo di convocarlo con le modalità di cui al successivo comma 3, nel caso in cui almeno la metà più uno dei membri designati dalle associazioni locali di categoria lo richieda inviandogli una specifica nota scritta in cui oltre a richiedere la convocazione del CLT si esplicitino i punti all'ordine del giorno che si richiede vengano trattati durante la riunione stessa. In questo caso chi presiede il CLT ha l'obbligo di convocarlo entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta di convocazione.
3. Il CLT deve essere convocato, da chi lo presiede, almeno 5 giorni prima della data della sua seduta utilizzando tutte le vie ordinarie di comunicazione inclusa la posta elettronica. Nella nota di convocazione devono essere specificate: la sede, l'ora e l'ordine del giorno della seduta.
4. Le sedute, sia ordinarie che straordinarie, del CLT sono valide in presenza di almeno il 60% dei voti esprimibili.
5. Nel rispetto del principio, sancito dal Patto per lo sviluppo strategico del turismo in Liguria, della gestione in accordo, comune e associazioni locali di categoria, di almeno il 60% del gettito annuale complessivo dell'imposta di soggiorno, le decisioni e deliberazione del CLT sono assunte di norma per "consenso", ovvero all'unanimità dei presenti.
6. In capo a ciascun membro componente il CLT viene attribuita una percentuale di voti sul valore totale esprimibile di 100 pari a:
  - a. 40% per il Sindaco o suo delegato.
  - b. X%, del 60% rimanente, per ciascun membro designato, ai sensi del precedente art.3 comma 5, dalle associazioni locali di categoria delle imprese ricettive e/o degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico. Tali soggetti decadono dopo tre assenze ingiustificate.

#### **ART. 5 PROCEDURE RELATIVE AL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA'**

1. Il Piano Annuale delle Attività (di seguito il Piano) è lo strumento di programmazione ed indirizzo fondamentale, adottato ogni anno entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, con cui vengono individuati e finanziati gli investimenti e le spese, per lo sviluppo e la competitività del turismo, da realizzare nell'anno.
2. La proposta di Piano è predisposta da chi presiede il CLT, previa consultazione con le associazioni locali di categoria di cui al precedente articolo 3, tenendo conto della previsione sul gettito d'imposta per l'anno cui si riferisce la pianificazione, dell'andamento del movimento turistico, delle tendenze in atto nel mercato del turismo rispetto ai target e ai prodotti della destinazione cui il Piano si riferisce, delle analisi di *benchmarking* rispetto ai principali competitor nazionali ed internazionali, dei risultati conseguiti con le programmazioni annuali precedenti, della programmazione turistica regionale e del piano delle attività dell'Agenzia In Liguria, delle eventuali attività sovracomunali.
3. Per l'approvazione della proposta di Piano, di cui al comma precedente, e sue eventuali modifiche, è necessaria la presenza di almeno il 60% dei voti esprimibili.
4. Il Piano, nel corso del suo anno di vigenza, può essere soggetto a variazioni, sia in aumento che in diminuzione rispetto alle attività e/o alle risorse finanziarie in esso originariamente previste.
5. Le variazioni, proposte da chi presiede il CLT o da un suo membro, che ne ha fatto formalmente richiesta per l'inserimento all'ordine del giorno del CLT a chi lo presiede, devono rispettare quanto previsto dal comma 2 dell'art.3, devono essere adeguatamente motivate e devono obbligatoriamente avere una copertura finanziaria che rispetti l'andamento e le previsioni di gettito annuale dell'imposta di soggiorno e gli equilibri economico-finanziari complessivi del Piano.

## **ART. 6 DURATA IN CARICA, DESIGNAZIONE E NOMINA DEI MEMBRI DEL TAVOLO DEL TURISMO E DEL CLT**

1. I membri durano in carica fino al termine del mandato del Sindaco. Conclusosi il mandato del Sindaco, al fine di garantirne la continuità operativa, il Tavolo e il CLT restano comunque in carica fino alla nomina dei suoi nuovi componenti.
2. La designazione e nomina a membro del Tavolo del Turismo e del CLT non è soggetta a limitazione del numero dei mandati.
3. Tutti i membri del Tavolo del Turismo e del CLT non hanno in alcun modo diritto a qualsivoglia emolumento o rimborso delle spese connessi, direttamente o indirettamente, all'esercizio del mandato di membro che è pertanto a titolo esclusivamente gratuito. I componenti designati, ad eccezione del Sindaco, o suo delegato, non possono avere incarichi politici all'interno del Comune a garanzia dell'equilibrio delle parti.

## **ART. 7 MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento può essere modificato, in tutto o in parte, dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

## **ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della delibera di approvazione. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia ed allo Statuto comunale.